



**Deliberazione n. 2 /AUT/2012/QMIG**

## *C o r t e   d e i   C o n t i*

### *Sezione delle Autonomie*

**Adunanza 20 dicembre 2011**

Composta dai magistrati

Presidente

Luigi GIAMPAOLINO

Presidenti di Sezione

Giuseppe Salvatore LAROSA, Mario Giulio Cesare SANCETTA

Presidenti di Sezioni Regionali:

Benito CARUSO, Mario FALCUCCI, Enrica DEL VICARIO, Enrica LATERZA

Supplenti:

Primo Referendario Marco BONCOMPAGNI; Referendario Benedetta COSSU, Ref. Luigi DI MARCO, Ref. Donato LUCIANO

Consiglieri:

Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, co. 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la propria deliberazione n. 3/INPR/2011 del 16 giugno 2011, con la quale è stata definita una linea interpretativa coerente del complesso delle norme regolamentari che attribuiscono alla Sezione delle Autonomie funzioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo e della norma (art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009) che

intesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti l'emanazione di deliberazioni di orientamento generale, cui si conformano le Sezioni regionali di controllo;

Vista la deliberazione n. 204/2011 del 27 settembre 2011, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana ha sottoposto al Presidente della Corte dei conti la valutazione, ai sensi del citato art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009, in ordine all'opportunità di rimettere alle Sezioni riunite della Corte dei conti una questione di massima concernente l'applicazione dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto finanziario degli enti locali;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti di convocazione della Sezione delle Autonomie per l'adunanza del 20 dicembre 2011 con l'iscrizione, all'ordine del giorno, della questione proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 204/2011;

Udito, nell'adunanza del 20 dicembre 2011, il relatore cons. Adelisa CORSETTI.

### **PREMESSO**

La Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana, nel definire le prime linee di comportamento in ordine all'applicazione dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto finanziario degli enti locali, si interroga sulle concrete modalità operative da seguire nelle istruttorie preordinate all'individuazione delle situazioni di criticità ivi considerate.

L'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, così dispone: <<Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>>.

Innanzitutto, la Sezione toscana ritiene che il nuovo adempimento richiesto alla Corte rientri nell'alveo delle attribuzioni assegnate dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo dalla l. n. 131/2003 (art. 7, co. 7-9) e dalla l. n. 266/2005 (art. 1, co. 166 e ss.).

Infatti, la Sezione remittente osserva che, già in sede di esame dei questionari o delle verifiche sulla sana gestione, le deliberazioni approvate sono accompagnate, nei casi più gravi, dalla esplicita richiesta di misure correttive il cui rispetto costituisce oggetto di valutazione ai fini dell'applicazione della norma in esame. In tale contesto, le misure correttive trovano naturale scadenza al termine dell'istruttoria (condotta in un arco temporale di circa 5-6 mesi), sicché l'esito del controllo-monitoraggio comprende anche le risultanze degli interventi adottati (con separata deliberazione) ed investe direttamente l'ente, in relazione alle criticità oggetto di pronuncia, nonché l'organo di revisione, in relazione al questionario del monitoraggio.

Nell'individuare le ipotesi in cui ricorrono i "comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e tali da richiedere la trasmissione degli atti alla Prefettura, la Sezione toscana richiama l'art. 244, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante lo stato di dissesto finanziario, per poi riferirsi a una serie di indicatori finanziari, i c.d. parametri di deficitarietà individuati con d.m. 24 settembre 2009, sostanzialmente coincidenti con gli indici che la Sezione utilizza ai fini del controllo-monitoraggio (ad es. in tema di: equilibrio di competenza, risultato di amministrazione, gestione dei residui, debiti fuori bilancio, partite in conto terzi, gestione della cassa, indebitamento, strumenti finanziari, patto di stabilità, spesa di personale).

Considerando i profili di coordinamento della finanza pubblica sottesi alla questione in esame, la Sezione regionale di controllo della Toscana ne sottopone la valutazione al Presidente della Corte dei conti per l'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009, al fine di individuare una interpretazione delle norme che possa condurre ad una loro uniforme applicazione nel territorio nazionale.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. La questione di massima prospettata concerne l'applicazione dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, in materia di dissesto finanziario degli enti locali, avuto riguardo alle concrete modalità operative per le istruttorie da condurre nei confronti degli enti in sede di controllo-monitoraggio e per le verifiche sulla sana gestione finanziaria.
2. Occorre innanzitutto evidenziare che la questione, in origine prospettata per una decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, è stata deferita a questa Sezione per l'individuazione di una linea interpretativa di indirizzo, ai sensi della citata deliberazione n. 3/INPR/2011, al fine di valutarne gli effetti nei diversi casi concreti che si presenteranno, mentre, nell'evenienza di evidente contrasto tra le pronunce delle Sezioni regionali, potrà pervenirsi ad una pronuncia delle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 17, co. 31, d.l. n. 78/2009.
3. L'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, introduce innovazioni nell'ordinamento degli enti locali, sotto un duplice profilo: da un lato, ampliando le conseguenze della dichiarazione di dissesto rispetto alle previsioni già contenute nell'art. 248, d.lgs. n. 267/2000 (anche in relazione alle cause di incandidabilità e di incompatibilità previste dall'art. 6, co. 1); dall'altro, individuando un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall'accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo, di cui viene, in tal modo, esaltata la funzione di garanzia verso la collettività.

Le disposizioni recate dai due commi dell'art. 6 devono ritenersi distinte, quanto a competenza degli organi della Corte ed a finalità: nel primo comma, la competenza attiene al circuito Procura/Sezione giurisdizionale; e la disposizione mira a sanzionare responsabilità individuali; nel secondo comma, la competenza spetta alle Sezioni di controllo, che devono accertare l'esistenza delle condizioni che sostanziano lo stato di dissesto finanziario, come definito dall'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, secondo parametri di valutazione oggettiva.

Tuttavia, non è priva di significato la contestualità delle due disposizioni, che sono ricomprese nello stesso articolo, denominato <<Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco>>, e questo va a sottolineare la maggiore incisività del controllo preordinato ad evidenziare la situazione di dissesto, oltre a richiamare la disciplina recata dall'art. 246, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la deliberazione dichiarativa del dissesto deve essere trasmessa alla Procura regionale competente.

4. L'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, senza introdurre nuove competenze, conferma le attribuzioni intestate alle Sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto (anche su impulso della Ragioneria generale dello Stato, a norma dell'art. 5, d.lgs. n. 149/2011), non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'art. 1, co. 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle Sezioni stesse.

La novità sostanziale, quindi, sta nelle conseguenze dell'accertamento, in quanto la procedura, in caso di conclamato dissesto e in assenza dell'adozione dei correttivi, esita in una misura sostitutiva adottata dal Prefetto.

L'attribuzione dell'azione di stimolo alle Sezioni regionali della Corte è speculare al venir meno delle norme che garantivano il concorso dello Stato nelle procedure di risanamento, a seguito dell'abrogazione, disposta dall'art. 31, co. 15, l. 27 dicembre 2002, n. 289, delle disposizioni che disciplinavano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato (parte II, titolo VIII, d.lgs. n. 267/2000), e della sopravvenuta regolazione posta dall'art. 5, d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla l. 28 maggio 2004, n. 140, che ha sostituito l'abrogazione totale con la previsione del ricorso al mutuo con oneri statali a favore dei soli enti che hanno dichiarato il dissesto anteriormente all'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (oltre a stanziare l'esigua somma di 600.000 euro per il triennio 2004/2006 per gli enti che lo hanno dichiarato dall'8 novembre 2001 al 31 dicembre 2003). Tanto in ossequio al disposto costituzionale secondo cui gli enti territoriali <<Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti>> (art. 119, co. 7, Cost., come modificato dall'art. 5, l. cost. n. 3/2001).

Nel disegno prefigurato dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, l'accertata sussistenza delle condizioni in grado di provocare il dissesto legittima l'intervento sostitutivo del Prefetto, che è preordinato non soltanto alla dichiarazione di dissesto ma anche allo scioglimento del consiglio dell'ente.

In tal senso, è stato introdotto un elemento di razionalizzazione del sistema. In precedenza, la misura dello scioglimento dell'organo consiliare (art. 141, co. 2, d.lgs. n. 267/2000) discendeva dalla mancata approvazione del bilancio di previsione, ex art. 141, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 267/2000 o dalla mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193, co. 4, d.lgs. n. 267/2000, ma non dalla dichiarazione di

dissesto, se non in via mediata. Infatti, lo scioglimento poteva intervenire soltanto in caso di inosservanza di puntuali prescrizioni previste dalla procedura di risanamento (es. art. 259, co. 1, d.lgs. n. 267/2000). Ciò appariva tanto più incomprensibile considerando che il dissesto finanziario, nella forma dell'insolvenza, consiste nella presenza di <<crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193>>, ossia nell'impossibilità di adottare una delibera di riequilibrio (che è situazione ben più grave della sua mancata adozione). Peraltro, l'intervento sostitutivo del Prefetto, nei citati casi, già previsto in via transitoria a seguito dell'abolizione dei comitati regionali di controllo (art. 1, co. 2 e 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2002, n. 75; art. 1, co. 2 e 3, d.l. n. 80/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 140/2004; art. 1, co. 1-bis, d.l. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° marzo 2005, n. 26), è prorogato, per l'anno 2012, dall'art. 15, co. 3, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216.

Nel riferito contesto ordinamentale, i controlli delle Sezioni regionali possono acquistare una particolare valenza ai fini dell'emersione dei casi di dissesto, ferma restando l'autonomia dell'accertamento demandato alla Corte dei conti che, diversamente dal Prefetto, non esercita un controllo sugli organi bensì sugli atti e/o sulle attività.

**5.** Ma, al di là dei possibili esiti dell'attività di accertamento intestata alle Sezioni regionali di controllo, il procedimento di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, denota la particolare attenzione del legislatore nel prevenire il rischio che si presentino situazioni strutturali che richiedano come ineluttabile la dichiarazione di dissesto. Per questo la qualificante funzione di stimolo della Corte dei conti è inserita nei controlli sul ciclo di bilancio degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla l. n. 266/2005 (art. 1, commi 166-170), aprendo uno scenario di verifiche nei confronti degli enti locali che può sfociare nell'adozione di misure di natura non soltanto sollecitatoria.

Il compito precipuo delle Sezioni regionali, in applicazione dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, consiste nel tenere sotto osservazione gli enti in condizioni di grave criticità e nel proporre loro le misure correttive ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio finanziario, affinché l'emersione della condizione di dissesto diventi soltanto il momento conclusivo (ed eventuale) del procedimento di controllo in esame. Ciò in coerenza con la funzione di <<norme di chiusura del sistema>> delle disposizioni sul dissesto che, nel d.lgs. n. 267/2000, sono concepite per rimediare ad una situazione di grave compromissione delle funzioni dell'ente, che non è soggetto a fallimento né ad estinzione ma deve necessariamente essere risanato, con ripartizione dei relativi oneri tra i creditori e i cittadini.

In relazione alla duplice funzione di prevenzione/emersione della condizione di squilibrio finanziario dell'ente locale, è opportuno segmentare il procedimento di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, dinanzi alle Sezioni regionali di controllo, in due distinte fasi: la prima, necessaria, consiste in un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, preordinato alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell'ente; la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto.

**6.** La fase necessaria del procedimento, si ripete, si colloca all'interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, co. 166-170, l. n. 266/2005, e all'art. 7, co. 7, l. n. 131/2003. Ma, a differenza di queste, i comportamenti difformi sono oggetto di attenzione in quanto si traducono in <<squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario>>. Il riferimento, letterale, ai presupposti del dissesto, esclude che il procedimento in esame possa essere avviato in

presenza di mere violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e di altre irregolarità contabili. A tal fine, è utile il richiamo all'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, a mente del quale lo stato di dissesto finanziario ha due presupposti alternativi: a) l'incapacità funzionale (ipotesi in cui l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili); b) l'insolvenza (per l'esistenza, nei confronti dell'ente locale, di crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali l'ente non possa fare validamente fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all'art. 193, d.lgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, per le fattispecie ivi previste).

Trattandosi di un procedimento focalizzato alla prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario degli enti, è evidente che l'attenzione delle Sezioni regionali deve essere incentrata sui casi di carenza di liquidità (esistenza di una massa di crediti da sentenza o a fronte di prestazioni rese, preceduti o meno da un impegno di spesa, che l'ente non riesca a trattare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza) e non di semplice incapacità funzionale. Ciò si evince anche dalla gravità del rimedio previsto dall'ordinamento in caso di attivazione della competenza del Prefetto (la dichiarazione di dissesto), che sarebbe sproporzionato qualora la cassa fosse capiente.

Il giudizio prognostico sulla possibilità di dissesto deve essere, quindi, basato sullo squilibrio strutturale riferito alla situazione di cassa, tenendo anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà individuati con d.m. 24 settembre 2009, ai sensi dell'art. 242, co. 2, d.lgs. n. 267/2000. In caso di accertata illiquidità, occorre sottoporre a verifica, in contraddittorio con l'ente, il piano di rientro dal debito: ciò in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale (art. 193, co. 3, d.lgs. n. 267/2000), tramutando in insolvenza.

A tal fine, si rammenta che le verifiche delle Sezioni regionali possono essere svolte anche su impulso della Ragioneria generale dello Stato che, a norma dell'art. 5, d.lgs. n. 149/2011, è tenuta ad evidenziare situazioni di squilibrio finanziario riferibili a indicatori ben determinati (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi). La Sezione delle Autonomie, nella relazione al Parlamento per il 2009 e 2010 (delibera 7/AUT/2011), ha individuato le cause principali e ricorrenti, che portano al dissesto dell'ente, nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese.

Eseguito il giudizio prognostico sulla situazione di possibile dissesto, le Sezioni regionali provvedono all'individuazione delle misure correttive ritenute più idonee a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, successivamente, procedono alla verifica della loro adozione.

7. Tanto premesso, va apprezzata la diversità tra il procedimento di cui all'art. 1, co. 168, l. n. 266/2005, e quello in esame.

Nel primo caso, <<Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle

necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno>>.

L'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, invece, prevede un procedimento strutturato in due distinti momenti: con una prima deliberazione, la Sezione regionale assegna un termine per <<le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266>> e, con una seconda deliberazione, emanata al decorso di tale termine, verifica l'adozione delle misure correttive. Questa seconda pronuncia può concludersi con: a) la presa d'atto dell'adozione delle misure correttive e conseguente riconduzione della situazione finanziaria dell'ente alla normalità; b) l'accertamento dell'inadempimento delle misure correttive dettate con la prima deliberazione e la conseguente trasmissione degli atti al Prefetto (e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica).

Pertanto, il controllo-monitoraggio eseguito a norma dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, è strutturato in due deliberazioni necessarie, la seconda delle quali, in caso di inadempimento delle misure correttive, apre la fase eventuale del procedimento. Infatti, scaduto l'ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accerta, con una terza deliberazione, il perdurare dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, ovvero prende atto dell'adozione, *in extremis*, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto (ipotesi residuale ma sempre possibile).

P.Q.M.

la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con deliberazione n. 204/2011, enuncia i seguenti principi:

*“Il procedimento di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 149/2011, avente la duplice funzione di prevenzione dei rischi di squilibrio finanziario dell'ente locale e di emersione dei casi di dissesto finanziario, si compone di due distinte fasi: la prima, necessaria, consiste in un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto, preordinato alla proposta di misure correttive e alla verifica della loro adozione da parte dell'ente; la seconda, eventuale, ha inizio con la trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di dissesto ma anche scioglimento del consiglio dell'ente)”.*

*“La fase necessaria del procedimento si colloca all'interno delle verifiche sulla sana gestione finanziaria e sul rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, co. 166-170, l. n. 266/2005, e all'art. 7, co. 7, l. n. 131/2003, e i comportamenti difformi oggetto di attenzione consistono negli <<squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario>>, tenuto anche conto delle situazioni sintomatiche rappresentate dagli indicatori di deficitarietà individuati con d.m. 24 settembre 2009. Il procedimento è avviato in presenza di una condizione di illiquidità alla quale l'ente non riesce a rimediare con gli strumenti di regolazione del bilancio di competenza (delibera di riequilibrio e di riconoscimento di debiti fuori bilancio) e, in fase istruttoria, comporta la verifica, in contraddittorio con l'ente, del piano di rientro dal debito, in quanto la situazione di carenza di liquidità si consolida e diventa strutturale nella prospettiva triennale, tramutando in insolvenza. Le Sezioni regionali, all'esito del giudizio prognostico sulla situazione suscettibile di determinare il dissesto, provvedono, con una prima deliberazione, all'individuazione delle misure correttive ritenute più idonee a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e, con seconda deliberazione, alla verifica della loro adozione, nel termine precedentemente assegnato”.*

Dispone, a cura dell'Ufficio di Supporto, la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo per la Toscana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 20 dicembre 2011.

Il Relatore

F.to Adelisa Corsetti

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

Depositata in Segreteria il 26 gennaio 2012

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco RECCHIA